COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (2382) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6, 9, 10

BIANCHINI GIOVANNI 9

CHERCHI SALVATORE 7

COLZI OTTAVIANO, *Relatore* 3

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti (2382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti ».

L'onorevole Ottaviano Colzi ha facoltà di svolgere la relazione.

OTTAVIANO COLZI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione il Governo si propone di trovare una soluzione al problema delle scorte petrolifere e, più precisamente, a quello di una più equa ridistribuzione tra i vari soggetti per quanto riguarda l'esigenza di assicurare scorte petrolifere al paese.

Il provvedimento trae origine da una modificazione che, negli ultimi tempi, è intervenuta nel settore dell'approvvigionamento e della produzione petroliferi. Infatti, negli ultimi anni, la produzione interna – cioè l'importazione di prodotto greggio e la raffinazione di esso – è fortemente diminuita, mentre è fortemente aumentata l'importazione di prodotto finito. Ciò ha determinato una sperequazione tra i vari soggetti importatori, per quanto riguarda l'onere delle scorte.

In Italia, allo stato attuale, l'obbligo delle scorte grava prevalentemente, se non quasi totalmente – leggerò, poi, alcuni dati fornitimi dal Governo – sulle raffinerie.

Le norme attuali prevedono che l'obbligo delle scorte alle raffinerie sia dell'ordine del 20 per cento, e che quello all'importazione sia dell'ordine del 5 per cento. Questo ha comportato, nell'anno 1983, che le scorte sono gravate, secondo il Governo, con la seguente ripartizione: per 12,2 milioni di tonnellate, sulle raffinerie; per 0,5 milioni di tonnellate, sugli importatori; per 2,5 milioni di tonnellate, sui depositi; per 2 milioni di tonnellate, sull'ENEL, che ha anch'esso l'obbligo di scorte di riserva per la produzione di energia elettrica.

La normativa comunitaria, o meglio i regolamenti e le direttive che la CEE ha emanato in materia, prevedono che debbano essere assicurate, in ogni singolo paese membro, scorte per consumi fino a 90 giorni; inoltre, fissano l'entità delle scorte presso le centrali elettriche.

Negli altri paesi della CEE, le scorte sono equamente distribuite tra raffinatori ed importatori (oltre a quelle assimilabili alle scorte dell'ENEL in Italia). Pertanto, anche nel nostro paese si impone l'esigenza di riequilibrare l'obbligo delle scorte.

Merita, a mio avviso, un cenno il meccanismo che è stato instaurato nella Repubblica federale di Germania, a proposito del quale desidero domandare al rappresentante del Governo se non ritenga possibile l'adozione di analogo sistema anche in Italia.

Nella Repubblica federale di Germania l'obbligo delle scorte non è ridistribuito tra i vari soggetti interessati, perché ad esso provvede un'agenzia che si assume l'onere di assicurare a quel paese scorte petrolifere per 90 giorni, con l'acquisizione di esse *una tantum.*

Non so quanto questo sistema possa incidere sui costi, ma forse l'adozione di esso può risolvere alla radice il problema dell'onere che ciascun soggetto interessato è tenuto a sopportare per l'acquisizione delle scorte petrolifere.

Il disegno di legge in discussione, per ovviare alla sperequazione che si è determinata tra raffinatori ed importatori, tende ad elevare l'obbligo delle scorte al 20 per cento per ogni partita importata.

Il secondo comma dell'articolo 1 recita: « La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione ».

Il medesimo articolo 1 fa ulteriore obbligo di tenuta di scorte agli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali, vale a dire che l'obbligo di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo della tenuta di scorte di riserva, di cui al primo comma, si fa riferimento all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22. L'ultimo comma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a 5 milioni di lire.

Non mi sembra ci siano altri elementi di rilievo sull'articolo 1 che, in sostanza, richiama norme precedenti. Vorrei a questo punto, anche in attesa della presentazione e formalizzazione di alcuni emendamenti, chiarire alcune questioni. Desidererei inoltre che il rappresentante del Governo si esprimesse in ordine a determinate esigenze e perplessità che mi sono state via via sottoposte dai vari operatori interessati. Ciò prima che il Governo stesso presenti gli emendamenti già annunciati e dei quali conosco il contenuto.

Uno degli elementi di chiarimento riguarda l'obbligo di tenuta delle scorte da parte degli impianti di lavorazione e di deposito che – come si sostiene nel disegno di legge – si va ad aggiungere all'obbligo di scorta degli importatori. Gli operatori interessati sono preoccupati da una duplicazione di scorte. Da un colloquio avuto con il sottosegretario Orsini mi sembra di poter dedurre che non si è in presenza di una previsione di raddoppio, ma della eventualità di non superare il 20 per cento massimo complessivo. La preoccupazione cui ho testé fatto cenno deve essere fugata in sede di dibattito.

Vi sono poi proposte di emendamenti da parte di alcuni colleghi e, ancora, degli operatori del settore che mirano a non sottoporre all'obbligo in questione piccoli quantitativi che – da 50 mila tonnellate per ogni singola partita e comuque per un ammontare non superiore complessivamente a 500 mila tonnellate (si tratta naturalmente di ipotesi) – potrebbero non essere sottoposti all'obbligo delle scorte. Ho qualche perplessità in merito.

Allo stato non ho altro da aggiungere e mi riservo di intervenire quando il Governo avrà presentato gli emendamenti che – per quel che mi consta – prevedono una normativa a regime, lasciando la parte che ho illustrato come norma transitoria.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il problema al nostro esame è stato giudicato dal Governo grave ed urgente già alcuni mesi orsono, tanto è vero che esso costituì l'oggetto di un intervento per decretazione d'urgenza il quale non ha riscontrato eccezioni rilevanti nel merito, semmai in riferimento alla sua natura. Si è cioè sostenuto nell'altro ramo del Parlamento che la materia avrebbe potuto essere definita con altrettanta celerità ed efficacia attraverso uno strumento legislativo ordinario. Con tale motivazione il Senato mediante una votazione, significativa anche se di strettissima misura, negò il carattere di indifferibilità e di urgenza al provvedimen-

to, invitando il Governo a presentare un disegno di legge sulla materia. La qual cosa è avvenuta. Della consapevolezza che la materia richiede una rapida definizione è testimonianza il fatto che stiamo operando in sede legislativa, il che fa supporre un consenso di tutti.

Il problema è costituito, come si legge nella relazione al disegno di legge, dal fatto che siamo in presenza di un rilevante spostamento, di una significativa modificazione del mercato petrolifero internazionale che modifica l'approvvigionamento petrolifero europeo con la caratteristica di una fortissima importazione di greggio ed un corrispondente massiccio, rilevante e crescente – non solo in cifra assoluta ma anche in cifra tendenziale – fenomeno di importazione di prodotto finito.

Non voglio tediare la Commissione con cose già conosciute e dette. I paesi produttori di petrolio hanno dato luogo nei loro territori alla installazione di massicci impianti di raffinazione al fine di massimizzare il loro ciclo produttivo. Questo può anche non essere gradito, ma attiene ad una evoluzione strutturale nei confronti della quale il Governo non ritiene si debbano adottare provvedimenti protezionistici, ma adeguare la nostra legislazione a quella degli altri paesi comunitari ponendo nelle stesse condizioni, in modo diverso, coloro che lavorano il greggio nel territorio nazionale rispetto a coloro i quali importano prodotto finito nel nostro territorio.

Sarebbe veramente paradossale che, nel momento in cui una grande quantità di prodotti finiti entra nel territorio nazionale, come del resto in tutta Europa, mettendo evidentemente in difficoltà attività industriali consolidate nel nostro paese, si mantenessero in vita norme che oggettivamente privilegiano l'importazione di prodotti finiti rispetto alla lavorazione nazionale. Questo non avrebbe alcun senso. Sarebbe una sorta di protezionismo alla rovescia, di un atteggiamento di particolare favore nei confronti di chi, importando prodotti finiti, evidentemente, importa merci di maggiore costo, perché esse sono caricate anche del valore aggiunto che altrimenti sarebbe realizzato nel nostro paese. Siccome in tutti gli altri paesi della Comunità questo vantaggio per gli importatori non esiste, il nostro paese è, anche in senso relativo, oggetto di spinte alle importazioni particolarmente intense, perché, per quanto riguarda le scorte, ha oneri meno gravosi per gli importatori rispetto a quelli che sono previsti per i produttori nazionali. Questa divaricazione, e si può anche deplorare che si sia verificata, va comunque rapidamente colmata. Questa è la posizione del Governo assunta, prima, con il decreto-legge, per altro non convertito in legge, e, poi, con questo disegno di legge.

Mi scuso se dico queste cose, ma servono per illustrare gli emendamenti che intendo presentare al disegno di legge, che potrà essere discusso nella sua articolazione tecnica, ma anche migliorato. Il Governo non è arroccato su un testo. La *ratio* del provvedimento consiste nella perequazione dell'onere delle scorte tra importatori e produttori nazionali, posizione che mi sembra difficilmente confutabile e che trae la sua ragione da queste cifre che sono approssimative, ma che danno l'idea dell'entità del problema: nel nostro paese, nel 1984, sono state immesse al consumo circa 80 milioni di tonnellate: di questi 80 milioni, 18 milioni provenivano dalle importazioni e 62 milioni dalla produzione nazionale nel senso della raffinazione, non del greggio. Ciò significa che abbiamo un rapporto del 25 per cento circa, anzi un pochino di più, tra il 25 e il 30 per cento, tra importazione e produzione nazionale. Siccome le scorte a carico degli importatori sono del 5 per cento, questo significa che i 18 milioni di tonnellate hanno avuto scorte per 900 mila tonnellate, mentre i 62 milioni di tonnellate di produzione nazionale, su cui grava l'onere di scorta del 20 per cento, hanno avuto un onere di scorta per 12 milioni 400 mila tonnellate. Cioè, il rapporto all'incirca di uno a tre – uno a quattro è adesso diventato di uno a tredici – uno a quattordici per quanto riguarda la produzione nazionale. È una distorsione

che va corretta e il provvedimento presentato all'attenzione della Camera ha anche questo fine.

Si può anche tradurre che cosa significhi questo in termini di oneri finanziari, perché si tratta di immobilizzo di ricchezza, e naturalmente le proporzioni sarebbero le stesse. Secondo calcoli molto approssimativi, l'onere finanziario per gli importatori, a seguito dell'onere di scorta che essi hanno attualmente, e che è del 5 per cento, può essere calcolato in circa 48 miliardi all'anno, mentre lo onere delle scorte per i produttori può essere calcolato in circa 650 miliardi all'anno: un rapporto di uno a tredici - uno a quattordici rispetto ad un rapporto di uno a tre - uno a quattro fra importazione e produzione. Questo è il senso del provvedimento del Governo.

Adesso, trattandosi di materia molto complessa e che tocca interessi minuti, differenziati e variegati, ciascuno dei quali ricerca, com'è fisiologico in una economia di mercato, la sua maggiore tutela, si è obiettato che l'onere delle scorte andrebbe computato sull'effettiva immissione al consumo, anziché sulla misura attualmente prevista, che è dal 5 al 20 per cento, che si propone di perequare al 25 per cento. Il Governo si è fatto carico di questa obiezione che tuttavia poteva anche avere, al di là delle intenzioni, un oggettivo carattere dilatorio, perché la messa in regime di un sistema del tutto nuovo rispetto a quello attuale avrebbe richiesto, e richiede effettivamente, un affinamento tecnico procedurale non facilmente realizzabile nell'arco immediato, come invece potrebbe accadere, e può accadere, se cambiasse la percentuale dell'onere di scorta all'interno dell'ordinamento esistente.

Per questa ragione intendo presentare un articolo aggiuntivo (da inserire dopo l'articolo 1 che prevede l'aumento delle scorte per gli importatori dal 5 al 20 per cento con effetto immediato, dal momento dell'approvazione del disegno di legge), in base al quale, a partire dal 1° marzo 1986 o comunque da un anno dall'approvazione della presente legge, sono tenuti all'obbligo della scorta tutti coloro che abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. La immissione al consumo può essere desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione per quanto riguarda i produttori interni o della sovraimposta di confine per quanto riguarda gli importatori.

Poiché si rende necessaria una norma di raccordo, intendo presentare un comma aggiuntivo all'articolo 1 che preveda l'applicazione delle disposizioni dei commi di tale articolo, ad eccezione del quinto, fino all'entrata in vigore della disciplina a regime basata direttamente sull'immissione al consumo e che adesso non illustro analiticamente, limitandomi in questo intervento ad indicare le linee generali che ispirano questa iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Pur lamentando la presentazione di modifiche sostanziali a disegni di legge governativi, questa volta devo dare atto che gli emendamenti sono coerenti con quanto contenuto nella revisione del PEN, in cui si suggeriva di calcolare le scorte in base all'immissione al consumo e si prevedeva anche l'istituzione di una agenzia, alla quale ha fatto cenno il relatore, ma che non è compresa negli emendamenti del Governo, che sono del seguente tenore:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 1-*bis* ».

1. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riser-

va delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

2. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali – esclusi quelli SIF e doganali privati – aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i prodotti di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte.

5. Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

6. A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1. 01.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Il gruppo comunista condivide le osservazioni esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'esigenza di riequilibrare l'onere delle scorte d'obbligo tra gli importatori di prodotto finito e gli operatori integrati presenti sul mercato italiano.

Si tratta di un argomento che ha una consistenza notevole, sul quale già in passato ci siamo soffermati per rilevare come esso coinvolga interessi finanziari dell'ordine di alcune centinaia di miliardi. Si tratta, dunque, formalmente di una « leggina », che però tocca una materia di notevole significato economico.

Il gruppo comunista conviene, inoltre, sulla sostanza del provvedimento, a parte alcune precisazioni e modificazioni che esso ritiene necessarie ma che non riguardano la sostanza del disegno di legge.

Desidero ricordare come la materia in discussione sia stata, già nell'ottobre 1983, oggetto di esame da parte di questa Commissione, nel contesto di un disegno di legge presentato dal Governo. In quella occasione, il gruppo comunista votò contro quel disegno di legge dopo avere constatato come la ripartizione delle scorte d'obbligo e degli oneri conseguenti tendesse a penalizzare gli operatori industriali in forza di un vero e proprio meccanismo perverso che, accentuando la crescita del volume delle importazioni ed il meccanismo di calcolo delle scorte, poneva oneri crescenti agli operatori industriali. Nella stessa occasione fu approvato all'unanimità dalla Commissione un ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare, entro il 31 gennaio 1984, un disegno di legge diretto a riequilibrare, in misura proporzionale alla quota di mercato interno coperta nell'anno precedente dal saldo *import-export* del prodotto, l'onere scoperto a carico degli importatori di prodotto finito e dei produttori industriali.

Per la verità (anche se il sottosegretario Orsini ha sottolineato la vicenda del decreto dello scorso anno) il Governo è in abbondante ritardo relativamente all'impegno assunto davanti a questa Commissione essendo ormai scaduto da più di un anno il termine fissato nell'ordine del giorno per provvedere al riequilibrio in senso perequativo dell'onere delle scorte d'obbligo.

Nel merito del provvedimento in discussione, ribadisco il sostanziale accordo del gruppo comunista sulla ridefinizione della materia in tempi rapidi e comunque compatibili con la serietà e la rilevanza di essa. Tuttavia non posso non rivolgere una critica politica di fondo all'operato del Governo. Si interviene, infatti, su un punto certamente importante della materia riguardante il mercato dei problemi petroliferi in Italia; ma i problemi relativi al ciclo dei prodotti petroliferi nel nostro paese sono di ben altra dimensione. Non desidero tediare la Commissione richiamando tutto l'arco di tali problemi, poiché il gruppo comunista lo ha già richiamato in numerose occasioni, quando è intervenuto nelle varie sedute di questa Commissione dedicate alla valutazione dello stato di attuazione del piano energetico, nonché, nell'ottobre 1983, durante la discussione del disegno di legge sulle scorte petrolifere. In quelle sedi, il gruppo comunista ha sottolineato ripetutamente la esigenza di affrontare un arco di problemi (riconosciuti dal Governo, innanzitutto) la soluzione dei quali era ritenuta matura ma veniva sempre rinviata.

La stessa proposta di aggiornamento del piano energetico appare particolarmente deludente con riferimento alla proposta complessiva avanzata in ordine alla soluzione dei problemi relativi ai prodotti petroliferi in Italia. Ed è deludente soprattutto perché non si compiono delle scelte che ormai sono mature, a cominciare da quella di una urgente ristrutturazione dell'industria della raffinazione in Italia.

Il Governo sta procedendo, su una materia delicata (dato il peso che ha e che avrà nel prossimo decennio il petrolio nel rifornimento energetico del nostro paese), con rinvii e quasi a tentoni. E mentre si sta praticando una strisciante liberalizzazione del mercato, non si adottano dei provvedimenti organici sui quali si realizzi una convergenza politica.

Siamo in presenza di problemi i quali richiedono un arco di interventi che da un lato mirino ad eliminare una serie di oneri impropri e di diseconomie che gravano oggi sugli operatori industriali e, dall'altro, richiedano agli stessi

operatori un impegno coerente (pensiamo alla necessità di investimenti affinché l'industria della raffinazione resti competitiva). Ma di questi interventi organici non cogliamo assolutamente traccia nella politica complessiva del Governo. Questo provvedimento poteva essere ricompreso all'interno di una contrattazione che desse razionalità al ciclo dei prodotti petroliferi. Il problema è maturo da anni e necessita di una soluzione.

Vogliamo poi avanzare alcune osservazioni specifiche: il GPL non viene considerato nel provvedimento al nostro esame. Anche di recente abbiamo vissuto una situazione di grave tensione nel mercato interno in relazione a questo prodotto. Ciò per cause molteplici, non secondaria la constatazione dell'assenza di scorte adeguate a fronteggiare improvvisi mutamenti del mercato. È un problema reale la cui soluzione viene differita. Tra l'altro si tratta di un prodotto per il quale pesano in maniera preponderante le importazioni.

Crediamo che in questa sede sia necessario affrontare la definizione di una scorta d'obbligo congrua a far fronte a situazioni di tensione del mercato del GPL. Da parte nostra ci riserviamo in merito proposte specifiche. Vorremmo però che il Governo esaminasse l'esigenza da noi posta in questa sede per valutare se non convenga esaminare la materia, tenuto anche conto del fatto che un analogo disegno di legge, riguardante il funzionamento delle bombole, che conteneva l'esigenza di un aumento dell'entità dei depositi, sembra essersi insabbiato. Desideriamo pertanto porre l'esigenza di valutare se in questa sede non sia opportuna una proposta governativa in materia. Ci riserviamo comunque di intervenire sulla questione.

Altro argomento è quello riguardante i controlli, già ampiamente dibattuto in passato. Abbiamo preso in considerazione una documentazione che, molto schiettamente, non ci ha lasciati tranquilli in relazione all'adempimento dell'obbligo, previsto dalla legge, della tenuta di scorte. In sede governativa più volte sono state avanzate perplessità circa l'effettivo rispetto degli oneri di scorta. Da questo punto di vista la soluzione prospettata nel disegno di legge favorisce e rende razionali – a mio avviso – le possibilità di controllo. Vorrei che nella replica del Governo si facesse riferimento ai controlli che lo stesso Ministero dell'industria è tenuto a disporre in ordine all'effettivo adempimento, da parte dei singoli operatori, della tenuta delle scorte.

PRESIDENTE. Voglio rassicurare l'onorevole Cherchi che non è mia intenzione accantonare il provvedimento sul GPL. Non appena il Governo fornirà le risposte richieste procederemo alla sua auspicabile approvazione.

GIOVANNI BIANCHINI. Gli emendamenti presentati dal Governo meritano apprezzamento perché vanno nella direzione di una armonizzazione con gli altri paesi della Comunità in relazione al calcolo delle scorte. Da questo punto di vista non v'è dubbio che si tratti di un miglioramento rispetto al disegno di legge a suo tempo presentato. Gli emendamenti si orientano verso la eliminazione della disparità tra i diversi soggetti che è alla base di tutte le lamentele che giustamente sono pervenute anche a questa Commissione e che, come ha ricordato lo stesso sottosegretario Orsini, indubbiamente facilitano l'impostazione di prodotti finiti e quindi vanno nella direzione contraria a quella immaginata. È quindi apprezzabile il principio contenuto negli emendamenti.

Desidero fornire un contributo a questa discussione proponendo di procedere sulla base di quel disegno di legge che va nella direzione di un riequilibrio tra i diversi operatori, dal momento che al primo comma dell'articolo 1 è già previsto un obbligo del 20 per cento di scorte, anziché rinviare di un anno la nuova normativa. Mi domando se non sia immaginabile un inizio immediato, se pur graduale, di adozione del criterio dell'immissione al consumo già in essere in altri

paesi dove è possibile periodicamente un aggiornamento delle scorte sulla base del quantitativo messo al consumo nel periodo precedente. Ciò consentirebbe di rendere più adattabile e più corretto il volume di scorte in relazione a quanto viene immesso al consumo. Si tratterebbe, in particolare nel primo anno di applicazione, di dedurre, per dodicesimi o per altre percentuali, le quote che i raffinatori o i detentori di deposito devono mantenere come scorte d'obbligo secondo la normativa vigente. La nuova norma, in sostanza, verrebbe adottata gradatamente, scartando quella vecchia ed evitando soprattutto le duplicazioni cui già ha fatto riferimento il relatore.

Propongo, nelle more e quindi a chiusura della discussione generale, una riflessione in tal senso da parte del Governo perché, a mio avviso, quanto ho proposto è in perfetta linea con il contenuto degli emendamenti. Si tratta semplicemente di meditare se, anziché rinviare mantenendo in piedi la normativa del disegno di legge, si possa immaginare un sistema graduale e flessibile, secondo le caratteristiche che ho prospettato.

Chiedo ancora al Governo alcuni chiarimenti in relazione al problema dello ENEL, se cioè ritenga di mantenere le scorte che, in base ai consumi, sono di 30 giorni, nell'ambito della normativa. Comprendo i problemi finanziari che potrebbero derivare per l'ENEL in caso di aumento di scorte.

Ribadisco l'importanza dei controlli che dovrebbero essere facilitati con questa norma. Infatti, come ha riferito il sottosegretario Orsini, esistono momenti precisi dal punto di vista burocratico e di controllo. La garanzia che tali scorte siano mantenute è un problema sul quale vale la pena riflettere attentamente.

PRESIDENTE. Le osservazioni emerse sono le seguenti: vi è da parte del relatore l'eventualità di istituire un'agenzia; c'è poi il problema relativo al GPL; in terzo luogo si propone l'attuazione graduale di questo provvedimento. Si tratta dell'esame di proposte e problemi che verranno esaminati nella prossima seduta.

Vorrei chiedere una spiegazione al sottosegretario sul terzo comma dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*, in base al quale « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali... »: questa detrazione avviene sui singoli depositi, per cui immettendo, ad esempio, cento quintali di prodotto al consumo viene detratto dall'obbligo della scorta quello che già si detiene in ottemperanza alle leggi precedenti oppure è dall'ammontare complessivo dei consumi che viene detratta la percentuale della scorta prevista dalle leggi precedenti ?

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Fornirò i chiarimenti richiesti nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO